OLINDO DE NAPOLI

LA VERITÀ DELLA SCIENZA E L'AUTONOMIA DEL DIRITTO

LE LEGGI RAZZISTE NELL'ITALIA FASCISTA

Con la discriminazione legale degli ebrei e le leggi razziste coloniali l'Italia mussoliniana diveniva ufficialmente uno stato razzista. Questo fu un momento di notevole cambiamento in particolare per la cultura giuridica, che si vide costretta a ripensare alcuni aspetti fondamentali della propria *scienza*. In sintesi, i provvedimenti razzisti ebbero «una portata dirompente sui principi dell'ordinamento [...] e ne implicavano una ridefinizione[1]».

Nel 1938 Paul Koschaker lanciava un grido d'allarme sulla crisi del diritto romano in Germania[2]. Il che aveva, agli occhi di un giurista tedesco come per uno italiano, il senso della difesa del diritto in quanto tale. Che il diritto romano fosse *il diritto* per eccellenza era un dato della cultura giuridica almeno a partire dal medioevo bolognese. Inoltre, il giuridico si concepiva dall'Ottocento come scienza autonoma e autofondata[3].

C'era, in Italia e altrove, una esigenza di ceto: i giuristi erano e dovevano essere gli scienziati del diritto dello stato. Artefici in concreto in Italia, con le loro culture pratiche, della costruzione dello stato unitario, proprio a partire dalla constatazione che il nuovo stato che si voleva edificare aveva bisogno dei suoi tecnici[4]. L'affermazione del diritto come scienza ha precisi «effetti di potere»[5]. Questi giuristi avevano tutti ricevuto una formazione di base incentrata sul diritto romano.

La *doléance* per la caduta in disgrazia del diritto romano in Germania, dunque, significava molto di più di una rivendicazione accademica, di una questione di cattedre. Koschaker difendeva il diritto in quanto tale. Perché, dunque, il nazismo aveva rappresentato una minaccia al diritto? La risposta è nella forza espansiva dei paradigmi delle scienze naturali (la medicina, la biologia, una certa antropologia) a scapito del diritto. Il nazismo come

[1] Aldo Mazzacane, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, «Studi storici», n. 1, 2011, p. 115. Cfr. inoltre Ernesto De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, 2008.

[2] Paul Koschaker, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, Beck, 1938; si veda anche Id., *L'Europa e il diritto romano*, Sansoni, 1962 (I ed. München , 1947).

[3] Cfr. Luigi Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, 1999.

[4] Cfr. Fulvio Cammarano e Maria Serena Piretti, *I professionisti in Parlamento (1861-1958)*, in Maria Malatesta (a cura di), *Storia d'Italia. I professionisti, Annali*, 10, Einaudi, 1996.

[5] Il progetto di archeologia del sapere e di genealogia di Michel Foucault era inteso a liberare i saperi dall'assoggettamento agli "effetti di potere" del discorso "scientifico"; cfr. Michel Foucault, *"Bisogna difendere la società"*, Feltrinelli, 1998 (I ed. Paris, 1997); Id., *Archeologia del sapere*, Rizzoli, 1969 (I ed. Paris, 1969).

Anno 63 - N. 266 - Italia Impero Colonie cent. 30 — Milano — Venerdì, 11 Novembre 1938 — Anno XVII — EDIZIONE DEL POMERIGGIO

CORRIERE DELLA SERA

Le leggi per la difesa della razza
approvate dal Consiglio dei ministri

I matrimoni misti sono proibiti - La definizione di «ebreo», le discriminazioni e l'annotazione allo Stato Civile - L'esclusione dagli impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico - Le norme concernenti le scuole elementari e medie e gli insegnanti

biocrazia[6], ossia come medicalizzazione della società, attuava una invasione del campo giuridico da parte delle scienze naturali: il diritto doveva porsi a servizio di una idea di igiene nazionale, di una medicina politica che consisteva nella purificazione dai virus della disabilità e delle deviazioni razziali. È quello che si può definire il fenomeno della *naturalizzazione del diritto*. Il giuridico finiva per perdere la sua autonomia, perché le concezioni biomediche e razziali finivano per dettare le norme sociali[7]. L'attacco al diritto romano si accompagnò a una tale nuova concezione del giuridico.

Il Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi (Nsdap) aveva proclamato fin dal programma del 1919 il suo intento di eliminare il diritto romano in quanto «servo di un ordinamento materialistico del mondo», a favore del ritorno a un diritto schiettamente germanico[8]. Ma in Italia l'emarginazione del diritto romano, che era considerato la base di qualsivoglia cultura giuridica, non sarebbe mai potuta avvenire. I nazisti avevano maturato da subito un atteggiamento antiromano. L'impero romano era per loro una superstruttura statuale che assemblava popoli diversi, creando una artificiale mescolanza e inibendo la schietta espressione giuridica dei singoli popoli legata al sangue. Una entità che aveva oppresso tradizioni normative germaniche e valori giuridici ariani come la fedeltà e l'onore. Non esisteva secondo il nazionalsocialismo un diritto valido universalmente e non erano concepibili dei principi giuridici adatti a tutte le nazioni; piuttosto, un diritto universale era il frutto di una imposizione ai popoli da parte dell'impero. Sotto la *pax* giuridica imperiale bruciava il fuoco del diritto germanico oppresso[9],

[6] Cfr. Roberto Esposito, *Bios. Biopolitica e filosofia*, Einaudi, 2004.

[7] Sulla crisi del paradigma giuridico a partire dal concetto di razza, si veda Olindo De Napoli, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, 2009.

[8] La condanna del diritto romano sarà poi attenuata; cfr. Antonio Mantello, *L'immagine di Jhering tra nazionalsocialismo e fascismo*, «Index», n. 23, 1995, p. 232 ss. Sul punto 19 del programma del Nsdap cfr. le pagine molto significative di P. Koschaker, *L' Europa e il diritto romano*, cit., pp. 529-570

[9] Cfr. M. Foucault, *"Bisogna difendere la società"*, cit., p. 75.

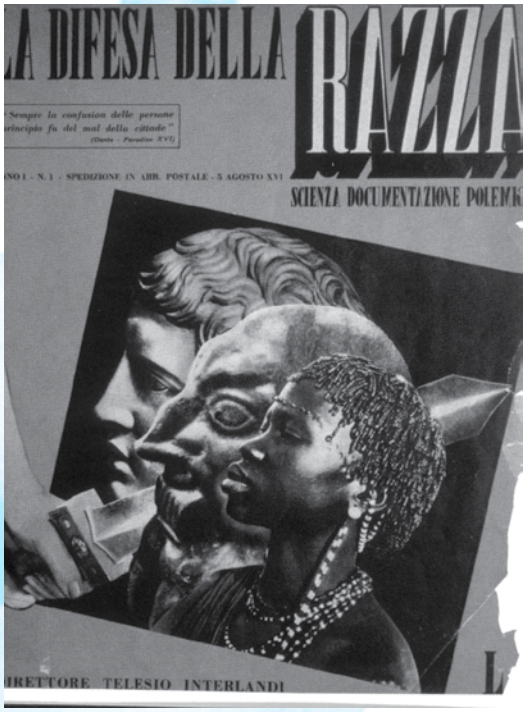

secondo la narrazione dei nazisti. I fautori dell'impero tedesco proponevano una battaglia di principio antimperialista, nella quale raffiguravano gli ariani come la razza vittima da riscattare. Una controstoria proposta anche sul piano giuridico. Ci si rifaceva all'interno della Scuola storica del diritto alla corrente dei germanisti, che aveva fin dal XIX secolo descritto la ricezione del diritto romano in Germania come l'assunzione di un diritto straniero. Con germanisti come Grimm, Beseler e Reyscher era cominciata, all'inizio del XIX secolo, una controstoria tedesca che si opponeva alla narrazione principale incentrata sulla sovranità (nel nostro caso una sovranità-diritto romano), quella controstoria che, secondo Foucault, evidenzia che sotto l'apparente pace si cela «la guerra tra le razze». Si trattava, dunque, di una contronarrazione degli sconfitti, che valorizzavano le tradizioni giuridiche germaniche oppresse dalla recezione romanistica. La formazione discorsiva della guerra tra le razze si rimodulò poi in chiave biologica e medicale in coincidenza col razzismo di stato nazista[10].

Ben differente era la mitologia del fascismo. Da sempre, il movimento fascista proponeva uno sguardo venato di nostalgia alla Roma imperiale[11]. Era un modo per ostentare un disprezzo, un giudizio comparativo squalificante, verso l'attualità dell'italietta liberale, tradita dai suoi rappresentanti nell'*umiliazione della Versaglia*, incapace di affrontare in modo ardito il pericolo rosso, accusata di non contare realmente nel quadro della politica di potenza europea; per non parlare, infine, del basso profilo militare e della politica coloniale. Il fascismo si presentò, al pari del nazionalsocialismo, come una proposta violenta di riscatto, una controstoria per dirla con Foucault. Ma il deposito immaginario a cui faceva riferimento il fascismo era l'opposto di quello nazista: il mito della Roma imperiale, esattamente la struttura politica esecrata dai nazionalsocialisti. E ciò sposta inevitabilmente i termini della questione. Come avrebbe finito per atteggiarsi la scienza giuridica fascista in occasione dell'avvio di un razzismo di stato che avvicinava l'Italia alla

[10] Ivi, pp. 56-59.
[11] Cfr. il classico saggio di Luciano Canfora, *Le vie del classicismo*, Laterza, 1989.

Germania? Come si sarebbe configurata la vicenda culturale italiana nel suo complesso rispetto alla controstoria antiromana al momento dell'emanazione delle leggi razziste?

La forza del mito romano, in Italia, si traduceva in una politica a favore del diritto romano: cattedre, finanziamenti agli studi sull'età classica, costruzione di un immaginario simbolico, attribuzione di ruoli politici. Il diritto romano era esaltato come quello strumento attraverso cui Roma aveva comandato il mondo, «il diritto dello stato romano autoritario, gerarchico, espansionista», per usare le parole di Dino Grandi[12].

Certo, la Roma dei fascisti non era quella dei liberali con i suoi miti borghesi e le astrazioni giuridiche della tradizione pandettistica[13]. L'esaltazione fascista del diritto romano non doveva essere in continuità con la tradizione borghese, ma comportava un ripensamento del diritto romano in chiave fascista. Non è un caso che questo processo avvenisse nel modo più chiaro proprio in corrispondenza dell'approvazione delle leggi razziste[14].

L'introduzione nell'ordinamento nazionale dei principi del razzismo, che per antonomasia rappresentavano la massima contraddizione dell'universalismo del diritto romano, fu il segno di un cambiamento importante. Si ridefinivano fini e oggetto della disciplina romanistica, smentendone il nesso con il diritto privato di tradizione liberale, per stabilire più corposi nessi con il diritto di uno stato fondato sul principio di gerarchia.

Del resto, un autore come Pietro De Francisci aveva già da tempo vivacemente polemizzato contro una impostazione tradizionale. Questi, storico del diritto romano e poi ministro della Giustizia nel cuore degli anni trenta, propugnava un orientamento che interpretava il diritto romano nella sua massima espressione non come diritto privato, basato sul paradigma della libertà e della proprietà, ma come diritto pubblico dell'impero[15]. Il mito di una tale corrente romanistica sarà Augusto, costruttore dell'impero, inteso non più come uno spazio giuridico cosmopolitico, ma come edificio politico con al centro il dominio delle genti italiche. Un Augusto di cui nel 1937 si celebra il bimillenario della nascita, esaltando l'autoritarismo romano e l'idea di un diritto fondato sulla forza militare-politica. D'altronde, il secondo impero di Roma, quello edificato dal duce, si presentava secondo l'antichista

[12] Dino Grandi, *Tradizione e rivoluzione nei codici mussoliniani. Discorso pronunciato in occasione del Rapporto tenuto dal Duce alle Commissioni per la Riforma dei Codici il 31 gennaio 1940-XVIII a Palazzo Venezia*, Tipografia delle Mantellate, 1940, p. 10.

[13] Cfr. A. Mazzacane, *Pandettistica*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffré, 1981.

[14] Cfr. O. De Napoli, *Razzismo e diritto romano. Una polemica degli anni Trenta*, «Contemporanea», n. 1, 2006, pp. 35-63.

[15] Cfr. Pietro De Francisci, *La costituzione augustea*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Bardi, 1938, pp. 61 ss.; Id., *Il diritto pubblico romano negli studi italiani del secolo XX*, in AA.VV., *Gli studi romani nel mondo*, Cappelli, 1934, pp. 135 ss.

Luigi Pareti «per più lati politicamente ed eticamente superiore al primo, e con un suo nuovo verbo da diffondere»[16].

Nel momento in cui l'Italia fascista adottò le leggi razziste, la categoria stessa di razzismo fu rielaborata. Ciò avvenne in relazione allo specifico contesto italiano, quello di una cultura giuridica che aveva il peso della cultura classica e umanistica e quindi aveva osteggiato sin dall'inizio l'atteggiamento antiromano dei giuristi nazionalsocialisti.

Il *Manifesto degli scienziati razzisti* del luglio 1938 affermò che gli italiani appartenevano alla razza ariana (punto 4) e che il razzismo italiano sarebbe stato ispirato a una logica fondata sulla biologia, scevra da intenzioni filosofiche e religiose (punto 7). Una tale operazione dovette presto risultare problematica, perché in fin dei conti il documento italiano riproduceva, quasi *traduceva* i principi nazisti. Esso risultò inviso ai più tra i giuristi. Ad esempio, uno degli epigoni del razzismo biologico in Italia, Giulio Cogni, era portato ad esaltarne l'antimeridionalismo, un elemento difficilmente digeribile dal fascismo[17].

Per la maggior parte dei giuristi il *Manifesto* rappresentò più che altro un problema. Perfino Giuseppe Maggiore, uno dei più razzisti, si trovava in imbarazzo nell'affrontare le tesi sostenute da tale documento. Maggiore prendeva di petto quella che era la questione centrale per tutti gli studiosi di formazione umanistica, ossia la formulazione del settimo punto del manifesto, che voleva che il razzismo in Italia si riguardasse dal mero punto biologico, «senza intenzioni filosofiche e religiose». Per il filosofo del diritto era ovvio che «biologi, fedeli al metodo della osservazione e della esperienza, non potevano parlare altrimenti»[18], ma ciò non significava che il razzismo non fosse una teoria valida anche dal punto di vista filosofico. Per Maggiore, «noi difendiamo la piena legittimità di una filosofia razziale. Anzichè arrossire, noi confessiamo virilmente le nostre "intenzioni", anzi le nostre convinzioni filosofiche»[19]. I giuristi italiani non perdevano occasione per sottolineare la differenza con il razzismo tedesco, per tranquillizzare la cultura umanistica e religiosa che mal digeriva il biologismo e il paganesimo razzista germanico. La soluzione italiana era quella di un razzismo filosofico, anche vista l'incertezza dei risultati delle scienze biologiche.

Anche Carlo Costamagna, l'influente direttore della rivista giuridico-politica «Lo Stato», si trovava a lottare contro gli eccessi del biologismo nazionalsocialista e i suoi epigoni italiani. Costamagna, dopo aver a lungo contrastato l'idealismo gentiliano che finiva a suo dire per riprodurre concezioni giuridiche prefasciste, aveva fortemente premuto per l'introduzione di un diritto razzista in Italia come segno di rottura definitiva con le correnti liberali. Avendo partecipato come capo della delegazione italiana al convegno di

[16] Luigi Pareti, *I due imperi di Roma*, Vincenzo Muglia, 1938, pp. 244-245.
[17] Giulio Cogni, *I valori della stirpe italiana*, Bocca, 1937.
[18] Giuseppe Maggiore, *Logica e moralità del razzismo*, «La Difesa della razza», n. 3, 5 settembre 1938, p. 31.
[19] Ivi, p. 32.

collaborazione giuridica italo-tedesco di Vienna del 1939, in cui molto si era parlato di razzismo[20], ritenne di precisare che le basi del razzismo italiano erano diverse da quelle nazionalsocialiste. Rivolgeva, infatti, un'aspra critica contro i più sfrenati assertori del «razzismo antropologico»: accettare il mito del nordicismo quale titolo di superiorità razziale risultava «in piena contraddizione ai caratteri storici del nostro popolo»[21].

In generale, Costamagna era preoccupato per gli assalti all'autonomia del giuridico provenienti dalle scienze naturali e dall'antropologia. La legge organica per l'Eritrea e la Somalia introdusse nel 1933 la «prova della razza» dei bambini abbandonati come strumento utile per l'attribuzione della cittadinanza o della sudditanza coloniale. Mariano D'Amelio commentò la disposizione dicendo che la «verità antropologica» prevaleva sulla presunzione giuridica[22]. Si introduceva così per la prima volta in un testo di legge formalmente in vigore la categoria giuridica di razza. Antropologi come Sergio Sergi e Lidio Cipriani[23] avevano affermato che le soluzioni giuridiche da adottare sarebbero state una immediata conseguenza dei risultati provenienti dall'antropologia, un campo di indagine che al tempo si collocava decisamente tra le scienze naturali. «La conoscenza dei caratteri fisici e psichici degli uomini, dei processi naturali di sviluppo, dei costumi e delle istituzioni, costituisce il fondamento della politica legislativa e giuridica»[24], affermava Sergi.

Contro le pretese delle scienze positive verso il diritto, Costamagna sottolineava «le esagerazioni e le pedanterie e la fondamentale incertezza risultante dall'insufficienza stessa delle classificazioni antropologiche». E riaffermava la necessità di una impostazione "spirituale" e non biologica del problema

[20] Cfr. Alessandro Somma, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Klostermann, 2005.
[21] Carlo Costamagna, *Chiarificazione necessaria*, «Lo Stato», n. 10, ottobre 1939, pp. 130 ss.
[22] Mariano D'Amelio, voce *Colonia Eritrea*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. III, parte II, Società Editrice Libraria, 1913, p. 1.056.
[23] Cfr. Barbara Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Liguori, 1998.
[24] Sergio Sergi, *Politica sociale verso gli indigeni*, in VII convegno «Volta», *Roma 4-11 ottobre 1938-XVI. L'Africa*, Reale Accademia d'Italia, 1938, p. 3.

razzismo: «il problema della razza non è, e non può essere, stabilito su elementi di ordine puramente fisiologico o sociologico [...] il problema capitale è quello del "popolo", che si realizza nello stato come "nazione". Il quale è un problema dello spirito»[25]. Allo stesso fine Maggiore osservava che nella biologia «non poche incertezze regnano»[26].

Si profilava, dunque, alla fine degli anni trenta, la necessità di una concezione razzista non succube dei miti antilatini, non materialista, compatibile con la dottrina della Chiesa cattolica e con una certa idea di romanità, cui il fascismo era legato indissolubilmente. A questa definizione alcuni giuristi, all'interno di una certa dialettica, contribuirono in modo decisivo, rivendicando l'autonomia storica e ideale del razzismo italiano, anche contro l'autorevolezza delle proposizioni degli *scienziati razzisti* espresse sotto l'egida del ministero della Cultura popolare.

Il nazismo medicalizzò la questione razziale; si trattava – come si è sostenuto – non dell'uso metaforico di categorie mediche, ma di applicazione reale di una idea di medicina, che vide l'annientamento del diaframma tra politica e biologia[27]. Il pensiero di Costamagna, dunque, sembra una rivendicazione dell'ambito del politico in tema di razza, un tentativo di riappropriazione dello spazio del politico nei confronti di biologia e antropologia.

Ma bisogna esaminare con attenzione i termini in cui tale reazione si muoveva. In realtà, nessuno dei giuristi che propugnava un razzismo romano-italico, spiritualistico, metteva in discussione il fondamento biologico delle leggi contro gli ebrei. La definizione giuridica di ebreo non doveva per costoro ispirarsi a criteri religiosi o culturali, ma dipendeva sempre dal criterio del sangue: la biologia riferita alla discendenza. Effettivamente, se consideriamo le tesi del filosofo Julius Evola come punto di riferimento degli spiritualisti (le tesi di Evola erano fortemente sponsorizzate da Costamagna), si nota che la biologia non era un elemento espunto dalla teoria del cosiddetto *razzismo spirituale*. Tale impostazione, infatti, esaltava considerazioni storiche e filosofiche come la base del razzismo, senza metterne in discussione le conseguenze normative in termini biologici. Il razzismo non si fondava su un mero dato biologico: è lo spirito di un popolo, ossia la sua forza creatrice, non il sangue che *fa* la razza. Le qualità morali di un popolo *creano la razza*, entrano nei cromosomi del popolo. Il punto di partenza è il principio volontaristico; dalle azioni concrete, espressione di tale volontà, dalla loro costante ripetizione nel tempo, nasce la razza, anche in senso biologico. L'elemento biologico, quindi, non è assente: solo, non è il *prius*, cioè non è il sangue che determina la moralità, ma è proprio essa, così come espressa nella storia, a determinare l'elemento biologico.

[25] C. Costamagna, voce *Razza*, in *Dizionario di politica*, vol. IV, a cura del Partito nazionale fascista, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1940, p. 26.
[26] G. Maggiore, *Logica e moralità del razzismo*, cit., p. 32.
[27] R. Esposito, *Bios*, cit., p. 118.

Tale impostazione non metteva in discussione l'individuazione dell'appartenenza razziale a partire dalla biologia. Nessun giurista della reazione spiritualista criticò in alcun modo l'individuazione dell'ebreo a partire dai criteri del sangue e della discendenza. Il fatto che il dato biologico non fosse espunto all'interno della dottrina spiritualista ne dimostra la compatibilità con norme giuridiche che individuavano gli ebrei a partire dalla discendenza e dal sangue e non dalla religione professata o dalla cultura.

Ma l'importanza della reazione spiritualistica dei giuristi sta soprattutto nella forza espansiva di una formazione discorsiva, nella sua *funzione*: essa riusciva a far rientrare il razzismo nella cornice della cultura umanistica italiana. Anche attraverso tale rielaborazione, il razzismo divenne una proposizione scientifica, cioè elaborata dalla *scientia juris*, capace di esplicare effetti di potere[28].

Si trattò di inserire il razzismo in un quadro ideologico diverso, quello italiano, ma anche di esprimerlo con categorie diverse. Si è notato, dal punto di vista politologico, che l'impatto di ideologie di provenienza straniera – come teorie razziste – è in genere superficiale, a meno che il loro linguaggio non venga radicalmente adattato alla cultura del paese[29]. Il nordicismo professato da Cogni era destinato a essere sicuramente poco efficace in Italia. Paradossalmente, un'impostazione spiritualista del razzismo era destinata a portare l'Italia verso un atteggiamento aggressivo in materia di razza[30].

Si tratta di categorie che si mettono in moto, cioè non si limitano a tradursi, ma si modificano, si rielaborano a contatto con sostrati ideologici diversi. Ma, pure, *mettono in moto*. Senza la rielaborazione spiritualista proposta dai giuristi italiani, al razzismo italiano sarebbero mancate le categorie giuridiche di riferimento. Fu, cioè, una rielaborazione capace di rendere pensabile dal punto di visto giuridico la discriminazione razziale. La persecuzione delle razze inferiori doveva essere tematizzata dal ceto dei giuristi, doveva essere oggetto di sentenze, di regolamenti amministrativi, di saggi teorici. Categorie che si muovono e che a loro volta contribuiscono – solo in quanto si sono modificate, traslate – a mettere in moto la persecuzione.

[28] Sulla capacità performativa del linguaggio giuridico cfr. Pierre Bourdieu, *La parola e il potere. L'economia degli scambi linguistici*, Guida, 1988 (I ed. Paris, 1982), pp. 11-17.

[29] René Lamarchand, *Comparing the Killing Fields: Rwanda, Cambodia and Bosnia*, in Steven L.B. Jansen (a cura di), *Genocide. Cases, Comparisons and Contemporary Debates*, The Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, 2003.

[30] Al contrario De Felice riteneva il razzismo spirituale il tentativo di elaborare un razzismo più mite; cfr. Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, 1962.